

CONTRIBUTO PER INFORTUNIO, MALATTIA O RICOVERO

Articolo 75 - Ammontare del contributo

Nel limite massimo di spesa annua di Euro 2.000.000,00 la Fondazione Enasarco, al fine di prevenire l'abbandono dell'attività, a favore degli iscritti che, per infortunio, malattia o ricovero occorsi nel 2025, si trovano nella documentata impossibilità a svolgere l'attività di agenzia per un limitato periodo di tempo, dispone l'erogazione di un contributo pari a Euro 2.000,00, al lordo delle ritenute di legge ove applicabili.

Il contributo è erogato, a seguito di prenotazione, agli iscritti che hanno presentato domanda con le modalità di cui ai successivi articoli.

Il richiedente può usufruire del contributo una sola volta nel corso dell'anno 2025 anche nell'ipotesi di più infortuni, malattie o ricoveri. La prestazione non potrà essere erogata se l'iscritto ha già percepito analogo contributo l'anno precedente, in base alle previsioni contenute nel Programma delle prestazioni assistenziali 2024.

Il contributo non è cumulabile, per lo stesso evento, con l'altra erogazione prevista all'art. 59 e seguenti.

Articolo 76 - Requisiti

Per ottenere la prestazione è necessaria la sussistenza, alla data dell'evento, dei requisiti di seguito riportati:

1. essere un iscritto in attività ovvero essere titolare di almeno un rapporto di agenzia;
2. essere in possesso di una anzianità contributiva al 31/12/2024 di almeno 1 anno nell'ultimo biennio (2023-2024) coperta esclusivamente da contributi obbligatori non inferiori al minimale;
3. la temporanea sospensione dell'attività lavorativa non inferiore a 21 giorni consecutivi a decorrere da quello successivo alla data dell'evento;
4. il termine di cui al precedente punto 3. deve essere attestato con certificazione medica appropriata e finalizzata al beneficio, rilasciata unicamente da Pronto Soccorso o struttura Ospedaliera pubblica o convenzionata/accreditata. Essa dovrà contenere, oltre a tutti i dati generali propri dei certificati medici, la precisa indicazione della prognosi clinica e la precisa indicazione della prognosi lavorativa, ovvero la durata, espressa in giorni, della incapacità assoluta a svolgere la professione quale conseguenza della lesione o della malattia riportata in diagnosi. Eventuali certificati rilasciati dal medico di medicina generale o da altro professionista specialista potranno integrare la documentazione di cui sopra al solo scopo di evidenziare l'incapacità assoluta dell'iscritto a svolgere la professione durante il periodo della prognosi;
5. il requisito di cui al precedente punto 3., fermo restando il possesso degli altri requisiti, non ricorre per gli iscritti malati oncologici in cura nel 2025 presso una struttura ospedaliera pubblica o convenzionata/accreditata;
6. in caso di fratture che hanno comportato l'applicazione di mezzi di immobilizzazione (es. gesso, tutore, ecc.) non è richiesta la dichiarazione relativa alla incapacità lavorativa a svolgere la professione per 21 giorni continuativi, qualora tale periodo minimo sia desumibile da certificazioni

rilasciate unicamente da Pronto Soccorso o struttura ospedaliera pubblica o convenzionata/accreditata, compresa la rimozione del sistema.

Le domande presentate con allegato il modello Unico PF2024 attestante un reddito lordo per l'anno 2023 non superiore a 50.000,00 euro saranno evase prioritariamente.

Le domande presentate con reddito superiore al valore di cui sopra o prive, per opzione, della documentazione comprovante il requisito reddituale, possono beneficiare di eventuali contribuzioni residuali in caso di avanzo di budget per la prestazione richiesta con le modalità indicate nelle Disposizioni Generali - Modalità di presentazione - del presente Programma.

Articolo 77 - Domande

Le domande sono presentate esclusivamente *on-line*, previa registrazione ai servizi riservati agli iscritti sul sito della Fondazione *www.enasarco.it*.

Le domande presentate con modalità diverse non sono considerate valide.

Articolo 78 - Prenotazione del contributo e modalità di erogazione

La presentazione della domanda, mediante l'utilizzo dell'apposito applicativo web disponibile nell'area riservata, costituisce titolo per la prenotazione del contributo.

La mancata prenotazione del contributo costituisce causa di esclusione anche nell'ipotesi di possesso dei requisiti previsti dall'art. 76 e della documentazione prevista dall'art. 79.

Le domande sono evase secondo l'ordine cronologico di arrivo e il contributo è erogato, previa verifica dei requisiti previsti dall'art. 76 e della documentazione richiesta dall'art. 79, nei limiti dello stanziamento annuale.

Le domande di contributo per infortunio, malattia o ricovero di cui alla lettera a) delle Disposizioni Generali - Modalità di presentazione - del presente Programma pervenute oltre i limiti di stanziamento annuo possono, in ordine cronologico, beneficiare dell'assegnazione di eventuali contribuzioni residuali per effetto di rinunce o di mancato riconoscimento di istanze presentate in precedenza o di integrazione del budget.

La presente disposizione non si applica alle domande di cui ai punti b) e c) delle Disposizioni Generali - Modalità di presentazione - del presente Programma, che verranno evase e soddisfatte nei termini e modi previsti dalle citate Disposizioni Generali.

Articolo 79 - Documentazione

La documentazione da inviare a corredo della domanda di cui all'articolo 70 è la seguente:

1. descrizione dell'evento/situazione per il/la quale si richiede il contributo;
2. certificazione medica di cui ai punti 3 e 4, con chiara indicazione della prognosi, 5 e 6 dell'articolo 76;

3. per i malati oncologici è richiesta la documentazione idonea a comprovare l'effettuazione nel corso dell'anno 2025 di un intervento terapeutico eseguito presso una struttura sanitaria Ospedaliera pubblica o convenzionata/accreditata;
4. se l'iscritto sceglie di presentare il reddito, copia del modello Unico PF 2024 presentato dal richiedente per i redditi percepiti nel 2023, unitamente alla documentazione comprovante l'avvenuta trasmissione all'Agenzia dell'Entrate (ricevuta di avvenuta presentazione o visura del cassetto fiscale o numero e data del protocollo). In assenza di redditi percepiti nell'anno 2023 o in presenza di redditi per i quali, tuttavia, non sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione, deve essere fornita apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/2000, corredata della copia del documento di identità, attestante l'assenza di redditi percepiti nell'anno 2023 o l'esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. In tale ultima ipotesi, nella medesima dichiarazione sostitutiva di certificazione, devono comunque essere indicati i redditi imponibili IRPEF percepiti nell'anno 2023. In assenza della copia del documento, la dichiarazione sostitutiva di certificazione non è valida;
5. dichiarazione attestante il regime fiscale applicabile.

La Fondazione si riserva di sottoporre la documentazione medica prodotta alla valutazione di proprio medico di fiducia al fine del riconoscimento del contributo.

Le domande presentate carenti della necessaria documentazione possono essere regolarizzate, secondo le modalità indicate dalla Fondazione, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione documenti.

La mancata regolarizzazione entro i termini stabiliti del presente Programma o la errata regolarizzazione (avvenuta anche prima dei termini stabiliti) determina la reiezione della domanda.

Nelle ipotesi di domande incomplete, le stesse si considerano valide solo al ricevimento della documentazione integrativa richiesta e pertanto il contributo risulta validamente prenotato al momento della ricezione della documentazione richiesta.

Articolo 80 - Termine di presentazione delle domande

Le domande sono presentate entro il 31/12/2025.

Nell'ipotesi di eventi verificatisi nel mese di dicembre 2025, la domanda è presentata entro il 31 gennaio 2026.

Articolo 81 - Definizione del procedimento

La Fondazione comunica all'iscritto, anche attraverso apposita informazione disponibile nell'Area riservata, l'esito dell'istruttoria amministrativa entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.

Articolo 82 - Integrazione documentazione

La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale e di qualunque altro documento ritenga necessario per valutare il riconoscimento del contributo nonché di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati.